

**MAURIZIO BLOCK
FERNANDO CAPEZZUTO**

www.Laurus.tv

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MILITARE

**Sanzioni di stato e di corpo
Rapporti con il procedimento penale
Provvedimenti cautelari**

seconda edizione

Laurus Robuffo

**MAURIZIO BLOCK
FERNANDO CAPEZZUTO**

www.Laurus.tv

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MILITARE

Sanzioni di stato e di corpo
Rapporti con il procedimento penale
Provvedimenti cautelari

seconda edizione

Laurus Robuffo

CAPITOLO TERZO

L'esercizio della potestà disciplinare. Profili procedurali

Sommario: 3.1. Principi generali del procedimento disciplinare 3.2. La rinnovazione del procedimento disciplinare 3.3. Gli accertamenti preliminari

3.1. Principi generali del procedimento disciplinare

La sanzione disciplinare può essere irrogata, come tutti i provvedimenti amministrativi, soltanto all'esito di un procedimento, ossia di una serie di atti e operazioni strutturalmente e funzionalmente collegati. La legittimità di un procedimento amministrativo è garantita dall'osservanza delle disposizioni di legge nonché dei principi generali previsti nell'ordinamento giuridico, da rispettare nella predisposizione di ciascuno degli atti che lo compongono, in quanto il vizio di uno qualunque di essi inficia il provvedimento finale cui è preordinato.

Al procedimento disciplinare si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990⁽⁹³⁾ che ha fissato i principi e le modalità per il corretto esercizio dell'azione amministrativa, informandola a criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza. In particolare, trovano piena attuazione anche nel procedimento disciplinare, secondo modalità che verranno evidenziate nei prossimi capitoli, le disposizioni tese ad assicurare la partecipazione al procedimento amministrativo nonché l'accesso ai relativi documenti.

Specifiche disposizioni sull'*iter* da seguire per l'irrogazione delle sanzioni sono poi dettate dal Codice dell'Ordinamento militare⁽⁹⁴⁾, che, oltre a fornire principi di carattere generale, delinea le diverse procedure

(93) “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

(94) Libro Quarto, Capo IV.

CAPITOLO QUARTO

Il procedimento disciplinare di corpo

Sommario: 4.1. I termini temporali 4.2. Il principio di oralità 4.3. Le fasi del procedimento disciplinare di corpo

4.1. I termini temporali

La corretta individuazione dei termini cui soggiace il procedimento disciplinare di corpo rappresenta un tema molto dibattuto e di non poca rilevanza per i determinanti riflessi che il mancato rispetto degli stessi produce, da un lato, sulla validità dei provvedimenti adottati e, dall'altro, sul diritto di difesa.

In effetti, permangono nella prassi applicativa significative incertezze circa la natura dei termini procedurali, ma anche nella definizione del “*dies a quo*” e sono proprio tali aspetti a rappresentare frequentemente motivi di contenzioso.

La presente analisi riguarderà, dunque, i termini iniziali, quelli di durata massima del procedimento nonché i cosiddetti termini endoprocedimentali a difesa.

Prima ancora, però, è necessario accennare ai termini della fase che precede il procedimento disciplinare, ossia gli accertamenti preliminari mediante i quali (come riportato nel precedente Capitolo Terzo) l'Autorità competente, accertati i fatti, decide circa l'instaurazione o meno del procedimento disciplinare ⁽¹⁵⁸⁾. L'assenza di qualsiasi previsione in ordine al termine entro il quale deve concludersi tale fase propedeutica finirebbe per rendere in parte vana la perentorietà del termine finale del procedimento disciplinare di corpo ⁽¹⁵⁹⁾. Sul punto è intervenuto per la

(158) Gli accertamenti preliminari mirano a ricostruire il fatto materiale; scopo del procedimento disciplinare è, invece, accertare la responsabilità in ordine al fatto.

(159) S. Bruno, *Il termine per gli accertamenti preliminari prodromici al procedimento disciplinare militare di corpo*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, n. 1/2003:

5.5.2. Difesa del militare

Nel corso dell'analisi dell'inchiesta formale è stata già definita la figura del difensore, con particolare riguardo al suo ruolo, ai requisiti, alle incompatibilità, agli obblighi e alle notificazioni. Relativamente alla fase dinanzi alla Commissione di disciplina occorre rimarcare innanzitutto che il difensore non può essere di grado superiore a quello del Presidente del Collegio. Tale disposizione, dettata dal comma 3 dell'articolo 1370 del C.O.M., deve essere letta in relazione a quella dell'articolo 626, comma 1, dello stesso Codice, in base alla quale *“il personale militare è ordinato gerarchicamente in relazione al grado rivestito. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica”*. Pertanto, il divieto di ricorrere all'assistenza di un difensore rivestito di un grado più elevato di quello del Presidente della Commissione non può essere forzato sino a ricomprendere nell'ambito del divieto i militari che, sebbene appartenenti allo stesso grado, abbiano un'anzianità maggiore nel grado medesimo ⁽³³⁹⁾. In effetti, ai sensi dell'articolo 854, comma 1, del C.O.M., l'anzianità di grado determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado, riferita agli atti del servizio o della disciplina militare, per cui superiorità di grado e anzianità di grado si muovono su piani diversi: l'anzianità di grado presuppone la parità nell'ambito del grado nel quale si fa il raffronto e non può, dunque, essere invocata nel caso di assistenza del difensore, dove, lungi dal venire in gioco questioni di precedenza, il fatto impeditivo è costruito dal legislatore in termini di diversità di posizioni nella gerarchia militare, quale si determina in funzione del grado rivestito ⁽³⁴⁰⁾.

Resta fermo che, qualora l'interessato non intenda essere assistito da un difensore di fiducia, il Presidente dovrà designarne uno d'ufficio, comunicandolo all'incolpato.

Il difensore è ammesso a intervenire alla seduta della Commissione di disciplina anche se l'incolpato non si presenta alla stessa né comunica di essere legittimamente impedito. La sussistenza di un legittimo impedimento deve essere valutata dalla Commissione secondo i criteri

(339) Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 5 novembre 2018, n. 6259.

(340) In tal senso, Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 31 marzo 2015, n. 1689.

La pubblicazione esamina il procedimento disciplinare militare con particolare attenzione a ogni risvolto applicativo e ai connessi pronunciamenti giurisprudenziali. Si analizzano i principi generali della disciplina militare, vengono definite le sanzioni di corpo e di stato e si approfondisce ogni fase dell'iter procedurale finalizzato all'adozione dei provvedimenti punitivi.

Un'ampia analisi è dedicata ai rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale e alle relative problematiche in punto di sospensione/prosecuzione dell'azione amministrativa, pendente un contesto giudiziario.

L'Opera intende porsi come strumento di ausilio sia per lo studioso della materia che abbia l'obiettivo di approfondire aspetti di diritto amministrativo militare e correlativamente, in alcuni casi, di diritto penale militare, sia per gli operatori del settore. Comandanti di corpo, Comandanti dei reparti operativi, militari coinvolti in vicende disciplinari e penali, uffici disciplinari e avvocati del libero foro potranno rinvenire un quadro complessivo delle diverse fasi tipiche del procedimento e delle sue criticità da cui trarre un immediato ausilio nell'attività lavorativa per la risoluzione di casi concreti. Grazie al suo taglio concreto l'Opera può costituire una guida pratica anche per coloro che si avvicinano alla complessa materia per la prima volta.

Maurizio BLOCK è Procuratore Generale militare presso la Corte di Cassazione. Ha svolto le funzioni di Giudice del Tribunale militare di Padova e di Procuratore militare della Repubblica nella medesima sede nonché di Presidente della Corte militare di Appello. Attualmente è componente di diritto del Consiglio della Magistratura militare, dove ha in precedenza svolto anche mandato come componente togato elettivo. È Docente in materie penalistiche nell'ambito di corsi per appartenenti alle Forze di polizia. È Presidente del Gruppo italiano della Société De Droit Militaire et De Droit De La Guerre e direttore responsabile della Rassegna della giustizia militare edita dal Ministro della Difesa. Esercita le funzioni di Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo.

Fernando CAPEZZUTO è Ufficiale della Guardia di Finanza, titolato "Corso Superiore di Polizia Economico-Finanziaria". Ha ricoperto l'incarico di "Capo Sezione disciplina - sanzioni di corpo e di stato" presso il Comando Generale della Guardia di Finanza ed è stato Docente nel corso "I procedimenti disciplinari militari" rivolto al personale del Corpo.

www.Laurus.tv



€ 42,00

D22